

FARMAICURZIO S.r.l.

Sede in Via Rogorini 18 - Aicurzio (MB)

Capitale sociale Euro 10.000 i.v. .

Registro imprese di Monza e Brianza (MB) – Numero di iscrizione e codice fiscale 06414670965

Iscrizione al R.E.A. di Monza e Brianza al n. MB 1860169

Farmaicurzio s.r.l.
Aicurzio (MB)

Contratto di servizio

4

FARMAICURZIO S.r.l. – CONTRATTO DI SERVIZIO
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO FARMACIA

Alle ore 18,00 del giorno 23 del mese di Maggio dell'anno 2019

TRA

il Comune di Aicurzio (Provincia di Monza e Brianza) a firma del suo Legale Rappresentante Colnago Gianmarino Maurilio (Sindaco), CF: CLNGMR54R20A096A, nato in Aicurzio (MB) il 20/10/1954 e residente in via Albareda 18, Aicurzio (MB) , che interviene al presente atto non in proprio ma per conto e nell'esclusivo interesse del Comune di Aicurzio, d'ora innanzi denominato Comune

E

la società FARMAICURZIO a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale con sede legale in via Rogorini 18, Aicurzio a firma del sig. Brambilla Andrea, CF: BRMNDR78A23A794M, nato a Bergamo il 23/01/1978 e residente in Robbiate (LC), Via S.Lucia 7, nel Suo ruolo di rappresentante legale, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell'esclusivo interesse della società, d'ora innanzi denominata Gestore

nella sede della società Farmaicurzio srl, via Rogorini 18, Aicurzio

PREMESSO

- 1) che con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20.08.2008 ha esercitato il diritto di prelazione (d'ora innanzi denominata Farmacia);
- 2) che, con deliberazione del 30.06.2008 , il Comune ha deliberato di gestire il servizio pubblico di farmacia a mezzo di società di capitali dallo stesso prevalentemente partecipata;
- 3) che l'art. 4, comma 5 della L. 95/1995 prevede l'attivazione del "contratto di servizio", stabilendone decorrenze e contenuti, a regolamentazione dei rapporti tra il Gestore e l'Ente Pubblico Locale titolare del servizio;
- 4) che lo Statuto del Gestore comprende l'esercizio di tutte le attività nel seguito trattate;

- 5) che il presente Contratto di Servizio rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione dei servizi nel seguito trattati, nel rispetto della disciplina di legge;
- 6) che il Comune con deliberazione del 30.06.2008 e la Società con deliberazione del Consiglio di Amministrazione hanno provveduto ad approvare il contenuto del presente contratto di servizio.

Tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

(Finalità e oggetto del Contratto)

Con il presente Contratto il Comune affida al Gestore, che accetta, il servizio pubblico di gestione della Farmacia di cui in premessa. Il presente contratto fissa gli obblighi reciproci al fine di garantire l'autonomia gestionale ed il contemporaneo perseguimento degli obiettivi di servizio dell'Amministrazione Comunale a favore della cittadinanza; ad essi il Gestore dovrà quindi attenersi scrupolosamente e secondo diligenza.

Art.2

(Attività del Gestore)

2.1. Fermo restando quanto pattuito al successivo articolo 8, compete al Gestore: la gestione della Farmacia, comprendente la vendita di specialità medicinali ad uso umano e veterinario, prodotti galenici, prodotti parafarmaceutici, omeopatici, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici, articoli sanitari, alimenti per la prima infanzia, prodotti dietetici speciali, complementi alimentari, integratori della dieta, prodotti erboristici apparecchi medicali ed elettromedicali, cosmetici e di tutti gli altri prodotti di cui è consentita la vendita in farmacia secondo le vigenti disposizioni di legge;

- *la produzione di galenici, prodotti officinali, omeopatici, di prodotti di erboristeria, di profumeria, dietetici, integratori alimentari e di prodotti affini ed analoghi alle vigenti condizioni di legge;*
- *l'effettuazione di test di auto-diagnosi e di servizi di carattere sanitario rivolti all'utenza;*
- *la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale.*
- *gestione, promozione e interventi di carattere sociale – sanitario in favore di anziani, infanzia, portatori di handicap, disabili ed altre categorie svantaggiate*

2.2. Il Gestore potrà, previa autorizzazione del Comune:

- 1) partecipare a società di capitali e consorzi;
- 2) partecipare con altri enti a gruppi di ricerca, studio e/o sperimentazione, finalizzati allo sviluppo dell'attività e al conseguimento di nuove conoscenze nell'ambito commerciale e scientifico.

Art.3

(Principi regolatori della gestione)

Il Gestore si impegna ad uniformare l'erogazione dei servizi ai principi generali di cui al D.P.C.M. 22/1/94 e segnatamente:

a) Eguaglianza

L'erogazione dei servizi deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra gli utenti e servizio nonché l'accesso ai servizi devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato fra le diverse categorie o fasce di utenti. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione. In particolare, il Gestore è tenuto ad adottare iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti.

b) Continuità

L'erogazione dei servizi, nell'ambito delle modalità stabilite dalle normative regolatrici di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi il Gestore deve adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

c) Partecipazione

La partecipazione del cittadino alla prestazione dei servizi deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti del Gestore.

d) Efficacia, efficienza, economicità

I servizi devono essere erogati in modo da garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità.

e) Standard

Entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente atto il Gestore sottoporrà all'approvazione del Comune gli standards di qualità e quantità dei servizi ed i tempi del loro raggiungimento.

Art.4

(Obblighi del Gestore)

4.1 Il Gestore si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento dei servizi ed adeguati per garantire il regolare svolgimento delle attività. Nell'espletamento dei servizi esso si obbliga ad osservare e far osservare tutte le norme vigenti in materia ed in particolare quelle sulla sicurezza sul lavoro.

4.2 In caso di violazione di tali norme il Gestore sarà ritenuto unico responsabile al pagamento delle sanzioni irrogate. Il Gestore si impegna a collaborare con il Comune per approntare ogni necessaria ed idonea documentazione che occorresse a quest'ultimo per acquisire eventuali finanziamenti finalizzati al miglioramento dei servizi affidati anche attraverso investimenti, impegnandosi altresì ad assistere l'Ente anche in sede di presentazione delle relative domande. Il Gestore terrà indenne il Comune da ogni tributo previsto per legge a carico del gestore dei servizi affidati.

4.3 E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere in tutto o in parte a chicchessia il presente contratto nonché i diritti ed obblighi in esso disciplinati, l'azienda farmaceutica o rami della stessa nonché di stipulare contratti con terzi tali da limitare o condizionare la conduzione della Farmacia ed i suoi risultati economici.

Art. 5

(Obblighi generali del Comune)

Il Comune si impegna a cooperare per quanto possibile al fine del miglior espletamento dei servizi da parte del Gestore.

In particolare:

- consentendo il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in suo possesso, quali dati sugli utenti, sulla popolazione in generale, sul territorio, eccetera;
- permettendo di rivolgersi agli uffici comunali competenti per lo svolgimento di pratiche o iniziative, previa, nel caso di servizi complessi duraturi, stipula di specifiche convenzioni;
- nel considerare il Gestore come fornitore privilegiato, a pari condizioni di tutti, del Comune e delle eventuali relative realtà partecipate per quanto riguarda la vasta gamma di servizi e prodotti commercializzati dalle farmacie.

Art.6

(Carattere del servizio)

I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e costituiscono attività di pubblico interesse. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo scioperi o altre cause di forza maggiore da regolamentarsi comunque e per quanto compatibili con le disposizioni ex L.146/1990 attinenti i Servizi pubblici essenziali. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente contratto il Comune potrà sostituire, direttamente o tramite terzi, il Gestore per l'esecuzione dei servizi fatta salva la rivalsa delle spese ed indipendentemente dalle sanzioni applicabili.

Art.7

(Osservanza delle leggi e dei regolamenti)

Il servizio dovrà essere svolto dal Gestore nell'osservanza delle leggi e dei regolamenti che disciplinano le materie che interessano. Allo stesso modo il Gestore è obbligato a far osservare le predette disposizioni ai propri dipendenti e, se del caso, ai propri fornitori.

Art.8

(Estensione dei servizi)

Il Gestore si impegna ad eseguire, su richiesta del Comune, con le modalità e alle condizioni che verranno concordate, ulteriori attività che dovessero risultare accessorie o complementari o comunque connesse o sinergiche all'oggetto del presente contratto, anche se temporanee. Tali nuove attività saranno retribuite sulla base dei corrispettivi stabiliti d'intesa con il Comune, tenuto conto della copertura dei costi di gestione nonché di una congrua remunerazione del capitale investito nel rispetto delle correnti condizioni di mercato.

Art.9

(Controllo dei servizi)

Il Comune di riserva di attivare a proprie spese indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Il Comune potrà attivare, con spese a proprio carico, i controlli ritenuti più opportuni per la verifica del servizio, avvalendosi di collaboratori interni o esterni al Comune i cui nominativi saranno preventivamente comunicati al Gestore. Sono fatte salve le prerogative, i compiti e gli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in capo al Revisore dei conti del Comune di Aicurzio in materia di controllo delle società partecipate.

Art.10

(Assicurazione, danno verso terzi, responsabilità e disciplina)

Il Gestore sarà responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da parte di terzi riconducibili all'erogazione del servizio. Dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per la R.C.T. oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. E' ad esclusivo carico del Gestore il comportamento dei suoi dipendenti sia per la esecuzione del servizio che per la relativa disciplina interna ed esterna con l'utenza. Nei confronti dei dipendenti il Gestore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, di sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale.

Art.11

(Penalità - Revoca dell'affidamento – Risoluzione del contratto)

11.1 - In caso di inadempimento degli obblighi previsti dal presente contratto il Gestore dovrà porre tempestivo rimedio all'infrazione contestata dal Comune, fatto comunque salvo quanto più innanzi previsto.

11.2 Il Comune potrà procedere alla risoluzione del presente contratto ex art. 1456 cod. civ. e, così, alla revoca dell'affidamento del servizio al Gestore nei seguenti casi:

- gravi o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali alle quali il Gestore non abbia posto rimedio nei termini assegnati dal Comune;
- inosservanza dei CCNL;
- abbandono o interruzione anche parziale del servizio;
- contegno abituale scorretto verso il pubblico;
- comprovata inefficienza nella gestione della Farmacia;
- stato di insolvenza del Gestore o assoggettamento a procedure concorsuali o a fallimento;
- modifica del controllo del Gestore con riferimento alle fattispecie disciplinate dall'art. 2359;
- cessione in tutto o in parte dei diritti oggetto del presente contratto da parte del Gestore.

11.3 La risoluzione del contratto avrà effetto dal giorno del ricevimento da parte del Gestore della raccomandata r.r. con la quale il Comune dichiarerà risolto il contratto.

11.4 La risoluzione del contratto comporta il diritto del Comune di acquistare dal Gestore i beni direttamente o indirettamente afferenti all'esercizio della farmacia e così funzionali all'espletamento del servizio, previa valutazione di un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale di Monza la cui valutazione sarà assunta dalle parti come espressione della loro stessa volontà. Dalla valutazione così disposta il Comune potrà dedurre i danni eventualmente imputabili al Gestore.

11.5 Il Gestore si impegna comunque, in caso di risoluzione, a porre in essere, d'intesa con il Comune, tutti gli atti necessari alla prosecuzione del servizio farmaceutico da parte del Comune

stesso o di nuovo gestore da quest'ultimo indicato, essendo dalle parti pienamente condivisa la necessità che vengano comunque evitati l'interruzione del servizio nonché qualunque disagio ai cittadini.

12.

(Restituzione della Farmacia)

12.1 Alla scadenza del presente contratto, il Gestore, fermi restando gli obblighi di cui all'art.11.5, sarà tenuto a consegnare al Comune la Farmacia e tutti i beni direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio della stessa, avendo il Comune il diritto di procedere all'acquisto, e il Gestore l'obbligo di vendere, la Farmacia e tutti i beni direttamente o indirettamente funzionali all'esercizio del servizio.

12.2 Il prezzo d'acquisto sarà concordato tra le parti e, in mancanza d'accordo, sarà determinato da un esperto indipendente designato dal Presidente del Tribunale di Monza, su richiesta della parte più diligente. La valutazione di tale esperto, operante quale arbitratore e mandatario comune, sarà assunta dalle parti come espressione della loro stessa volontà.

12.3 Resta peraltro inteso che nel caso in cui il Comune decida di non assumere la gestione diretta della Farmacia ed intenda invece procedere alla cessione della stessa in accordo alla disciplina di legge allora in vigore, dovrà riservare un diritto di prelazione al farmacista che sarà allora direttore della Farmacia e socio di maggioranza del Gestore.

Art.13

(Durata del contratto)

Il presente contratto ha effetto dalla data della sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028. La data di scadenza è prorogabile, per periodi comunque non inferiori ad un anno, secondo la volontà del Comune e a suo insindacabile giudizio.

Il Gestore è tenuto ad assicurare la prosecuzione del servizio indipendentemente dalla causa di risoluzione, scadenza, ecc. del contratto per un periodo di tempo non superiore ad anni uno dalla scadenza del contratto stesso, dietro invito scritto del Comune.

Art.14

(Soluzione delle controversie)


Il Gestore elegge il proprio domicilio in Aicurzio (MB), Via Rogorini 18, il Comune presso la Casa Municipale. Tutte le contestazioni che potessero insorgere per causa, dipendenza o per l'osservanza, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, anche per quanto non espressamente contemplato, ma afferente l'esercizio della gestione, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Monza

Aicurzio li 23 Maggio 2019

in fede

Colnago Gianmarino Maurilio

Sindaco del Comune di Aicurzio

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gianmarino Maurilio Colnago". The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke at the end.

Brambilla Andrea

Legale rappresentante Farmaicurzio srl

A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Brambilla". The signature is cursive and includes a long horizontal stroke at the end.